

TORNATA DEL 6 MAGGIO 1857

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARCHESE ALFIERI.

SOMMARIO. *Sunto di petizioni — Omaggi — Lettera del sindaco di Torino per inviti alla festa dello Statuto — Annunzio della morte del senatore Broglia — Presentazione di sette progetti di legge — Istanza del ministro dei lavori pubblici per sospendere la discussione del progetto di legge per la concessione delle ferrovie dell'Ossola e del Chiabrese — Presentazione di un progetto di legge per la concessione della ferrovia da Annecy a Ginevra — Discussione del progetto di legge per la riforma degli ordinamenti amministrativi ed economici del culto israelitico — Approvazione degli articoli 1 al 12 — Dichiarazione del ministro dell'interno in ordine all'articolo 13 — Dei senatori Regis e Pinelli — Approvazione di quest'articolo e dei successivi, e dell'intero progetto.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pomeridiane.
(Sono presenti i ministri dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e poscia intervenne pure il ministro dell'interno.)

QUABELLI, segretario, dà lettura del processo verbale della precedente tornata, che viene approvato senza osservazioni.

Dà pure lettura del seguente: -

SUNTO DI PETIZIONI.

2477. Centonove abitanti della città di Genova;
2478. Centoquattordici abitanti del comune d'Aronzani, provincia di Genova;
2479. Quattrocentosei abitanti della città d'Ivrea;
2480. Sessantasette abitanti del comune di San Giusto, provincia d'Ivrea;
2481. Centoquaranta abitanti del comune d'Agliè, provincia d'Ivrea;
2482. Settantaquattro abitanti del comune di Verolengo, provincia di Torino;
2483. Centoundici abitanti del comune di Chivasso, provincia di Torino;
2484. Sessantadue abitanti della parrocchia di Derby, provincia d'Aosta;
2485. Centocinquanta abitanti della parrocchia di San Lorenzo, provincia di Biella;
2486. Ottantadue abitanti del comune di Gressan, provincia d'Aosta;
2487. Settantasei abitanti del comune di Saint-Rhémy-Rosse, provincia d'Aosta;
2488. Ottanta abitanti del comune di Gressoney-Saint-Jean, provincia d'Aosta;
2489. Cinquantacinque abitanti del comune d'Issime-Saint-Michel, provincia d'Aosta;
2490. Trentatré abitanti del comune di Gressoney-la-Trinité, provincia d'Aosta;

2491. Trentatré abitanti del comune di Bard, provincia d'Aosta;
2492. Cinquantacinque abitanti del comune di Val-Savaranche, provincia d'Aosta;
2493. Novantaquattro abitanti del comune di La-Salle, provincia d'Aosta;
2494. Ottantun abitanti del comune di Emarèse, provincia d'Aosta;
2495. Centotto abitanti del comune di Balme de Siligney, provincia del Genevese;
2496. Centosettantanove abitanti della città d'Aosta;
2497. Trentacinque abitanti della città di Ciambri;
2498. Settantacinque abitanti del comune di Montendry, provincia della Moriana;
2499. Quarantatré abitanti del comune di Chavanod, provincia della Moriana;
2500. Settantacinque abitanti della città di Vercelli;
2501. Centosessanta abitanti della città d'Alessandria;
2502. Centottantotto abitanti della città di Sassari;
2503. Centoventisei abitanti della città d'Iglesias;
2504. Novantaquattro abitanti della Valle Anzasca, provincia di Domodossola;
2505. Centouno abitanti del comune di Rivarolo, provincia di Torino;
2506. Duecento abitanti del comune di Castellamonte, provincia d'Ivrea;
2507. Centosettantacinque abitanti del comune di Caluso, provincia d'Ivrea;
2508. Centoundici abitanti del comune di Settimo Rottaro, provincia d'Ivrea;
2509. Trenta abitanti dei comuni di Pecco e Gauna, provincia d'Ivrea;
2510. Centoquattro abitanti del comune di Palazzo, provincia d'Ivrea;
2511. Ottantaquattro abitanti del comune di Sions, provincia del Genevese;
2512. Ottacinque abitanti dei comuni di Scopello e Pila, provincia della Valsesia;

2513. Trentacinque abitanti del comune di Camperogno, provincia della Valsesia;
2514. Centodue abitanti del comune di Sestri-Levante, provincia di Chiavari;
2515. Trentaquattro abitanti della Borgata di San Giacomo di Corte, provincia di Chiavari;
2516. Sette tra parroci e sacerdoti del vicariato di Vistrorio, provincia d'Ivrea;
2517. Dieci abitanti della parrocchia di San Giovanni Battista d'Alogna, provincia di Valsesia;
2518. Ottantaquattro abitanti del comune di Bons, provincia del Chiabrese;
2519. Settanta abitanti del comune di Verel-Montbel, provincia del Chiabrese;
2520. Ventisette abitanti del comune di Lugnano, provincia d'Ivrea;
2521. Quarantaquattro abitanti del comune di Priano, provincia d'Ivrea;
2522. Sessantuno abitanti del comune di Stambino, provincia d'Ivrea;
2523. Trentacinque abitanti del comune di Fransella, provincia d'Ivrea;
2524. Trentotto abitanti del comune di Vische, provincia d'Ivrea;
2525. Ventisei abitanti del comune di Vistrorio, provincia d'Ivrea;
2526. Sessantacinque abitanti del comune di Montalenghi, provincia d'Ivrea;
2527. Centodue abitanti del comune di Montanaro, provincia di Torino;
2528. Venticinque abitanti del comune di Balmuccia, provincia della Valsesia;
2529. Quarantuno abitanti del comune di Chatel, provincia della Moriana.
2530. Trentanove abitanti del comune di Villargondran, provincia della Moriana;
2531. Cinquantaquattro abitanti del comune di Albiez-le-Jeune, provincia di Saint-Jean;
2532. Trentasei abitanti del comune di Lantosca, provincia di Nizza;
- Rassegnano al Senato motivate istanze per la reiezione della legge portante l'abolizione della tassa degli interessi.
2533. Diversi farmacisti del comune di Villastellone, provincia di Torino;
2534. Diversi farmacisti del comune di Corio, provincia di Torino;
2535. Diversi farmacisti dei comuni di Barbania e Rocca-Corio, provincia di Torino;
2536. Diversi farmacisti del comune di Ciriè, provincia di Torino;
2537. Diversi farmacisti del comune di Cavour, provincia di Pinerolo;
2538. Diversi farmacisti del comune di Canale, provincia d'Alba;
2539. Diversi farmacisti del comune di Novello, provincia d'Alba.

2540. Diversi farmacisti del comune di Centallo, provincia di Cuneo;
2541. Diversi farmacisti del comune di Dogliani, provincia di Mondovì.
2542. Diversi farmacisti del comune di Scalenghe, provincia di Pinerolo;
2543. Diversi farmacisti del comune di Cardè, provincia di Saluzzo;
2544. Diversi farmacisti del comune di Barge, provincia di Saluzzo;
2545. Diversi farmacisti del comune di Murello, provincia di Saluzzo;

Rassegnano al Senato alcune osservazioni sui progetti di legge relativi all'igiene pubblica ed al riscatto delle piazze privilegiate, specialmente in quanto concerne la liquidazione e l'esercizio di quelle dei farmacisti.

Riassunto delle petizioni.

Dal n° 2477 al 2532 inclusivo sono in tutto cinquantasei petizioni, contenenti 4810 firme contro la legge per l'abolizione della tassa degli interessi.

Dal n° 2533 al 2545 inclusivo, petizioni di farmacisti dei diversi comuni e provincie dello Stato, contenenti osservazioni relative specialmente alla legge sulla pubblica igiene in ciò che riguarda l'esercizio della loro professione.

2546. Settanta abitanti della città di Cuneo ricorrono al Senato onde s'adoperi perchè dal Governo venga stretto un concordato colla Santa Sede.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Sono stati fatti i seguenti omaggi al Senato:

Dal signor Luciano Basadonne di 2 esemplari del ritratto di S. M. il Re Vittorio Emanuele, incisione del cavaliere Lauro;

Per mezzo del deputato Pezzani di una *Memoria* di un anonimo relativa alla legge sulle enfiteusi;

Dai signori Pinelli Amodeo, Trombec Paolo e Botta Giacomo del terzo volume della raccolta degli Atti del Parlamento.

Il presidente ha ricevuto dal sindaco della città di Torino la lettera di cui ho l'onore di dar lettura:

« La funzione religiosa per la ricorrenza dell'anniversario dello Statuto avrà luogo, a termini della legge, domenica 10 corrente mese sotto il peristilio della chiesa della Gran Madre di Dio alle ore 9 1/2 antimeridiane.

« Il sindaco sottoscritto volge preghiera alla E. V., affinchè ne renda partecipi i signori senatori, significando loro che vi sarà un apposito locale per tutti gli onorevoli membri che desiderassero intervenirevi.

« Pregiasi in pari tempo il sottoscritto di partecipare all'E. V. che si terrà ad onore di ricevere nel palco del municipio tutti quei signori senatori, i quali vorranno

recarsi a vedere le corse che avranno luogo sulla piazza d'Armi nei giorni di domenica e martedì 10 e 12 corrente alle ore 4 pomeridiane, come pure le corse olimpiche nel giorno di lunedì 11 alle ore 2 pomeridiane, pregandola di volervi destinare all'ingresso, un'ora prima, chi sia in grado di conoscere tutti i membri di codesto Senato.

« Lo scrivente ha intanto l'onore di ripetersi colla più alta stima e considerazione.

« Il sindaco: NOTTA.

« NB. Il palco per le corse in piazza d'Armi è situato a sinistra della loggia reale. Il posto riservato per le corse olimpiche trovasi sul viale San Massimo tra le vie Sant'Anna e di Valdocco. »

DE FORESTA, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

ANNUNZIO DELLA MORTE DEL SENATORE BROGLIA.

PRESIDENTE. Prima di dar luogo all'ordine del giorno, rammenterò come il Senato abbia nuovo motivo di lutto per l'avvenuta morte dell'onorevole generale Broglia, distintissimo per valore, come per la sua singolarissima perizia in tutte le discipline militari.

Il Senato per questo tristissimo accidente trovasi ridotto a 99 membri che hanno prestato giuramento; quindi la maggioranza voluta dallo Statuto è di 50.

Il signor ministro della giustizia ha la parola.

PROGETTI DI LEGGE: 1° AFFRANCAMENTO DELLE ENFITEUSI; 2° RISTAURI AL CASTELLO DEL VALENTINO; 3° PONTE SPINOLA NEL PORTO DI GENOVA; 4° ASSESTAMENTO DEL BILANCIO ATTIVO E PASSIVO DEL 1849; 5° ACQUA POTABILE A TORINO; 6° VENDITA DEL SALE IN SARDEGNA; 7° CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI.

DE FORESTA ministro di grazia e giustizia. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, adottato già dalla Camera dei deputati e contenente disposizioni sulla rendita fondiaria e sull'affrancamento delle enfiteusi. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 180.)

A nome poi del ministro delle finanze, ho parimente l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge pure adottati dalla Camera dei deputati:

1° Per l'approvazione della spesa straordinaria per riparazioni e restauri al castello del Valentino. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 944.)

Siccome poi sarebbe urgente, che fossero incominciati i lavori per questi restauri, così prego il Senato, a nome sempre del ministro delle finanze, di voler esaminare e discutere d'urgenza questo progetto di legge.

2° Per l'autorizzazione della spesa straordinaria per opere d'ingrandimento e riforme al ponte Spinola nel porto di Genova. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 922.)

3° Per l'assestamento definitivo del bilancio attivo e

passivo dell'esercizio 1849. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 568.)

4° Per l'approvazione della convenzione per la condotta dell'acqua potabile dalla valle di Sangone alla città di Torino. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 831.)

5° Per la soppressione della privativa per la vendita del sale in Sardegna. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 778.)

6° Per la ricostituzione della Cassa dei depositi e dei prestiti. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 764.)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione dei progetti di legge, di cui ha indicato l'argomento.

Egli chiede che il primo progetto presentato a nome del ministro delle finanze abbia trattamento d'urgenza: poichè vi sono altri progetti di legge i quali devono per loro natura essere rimandati alla Commissione permanente di finanza, potrebbe quello, come pure il secondo, riguardante spese straordinarie al ponte Spinola, se il Senato lo credesse, rimandarsi a tale Commissione, unitamente ai suaccennati, e così si otterrebbe una maggiore speditezza.

Veramente gli oggetti, cui tali progetti si riferiscono particolarmente, non sono contemplati nell'articolo del regolamento che manda alla Commissione di finanza incaricata di occuparsi specialmente di certi studi; tuttavia io credo che in tal modo meglio si provvegga all'emergenza.

Non sorgendo opposizioni io riterrò che il Senato aderisce a questa proposta.

Nell'ultima sua adunanza il Senato aveva preso a discutere il progetto di legge per la concessione delle ferrovie dell'Ossola e del Chiabiese.

Sull'istanza del signor ministro guardasigilli si è sospesa questa discussione: essendo oggi presente il ministro dei lavori pubblici, domanderò se egli è pronto a sostenere la discussione, ovvero se crede che sia sospesa nuovamente.

DOMANDA PER LA SOSPENSIONE DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE CONCERNENTE LE FERROVIE DEL CHIABLESE E DELL'OSSOLA.

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. In questo momento ricevo dal signor conte di Cavour una lettera nella quale il rappresentante del conte La Vallette vicepresidente della società delle ferrovie dell'Ossola e del Chiabiese, certo signor Guasco, lo prega di ottenergli che venga sospesa ancora per un giorno o due la discussione di questo progetto di legge a motivo che il signor La Vallette, desiderando di conferire col Ministero sopra punti essenziali della concessione di cui si tratta, parti alla volta di Torino ove circostanze speciali gli impedirono di giungere. Si assicura però che arriverà questa sera o domani mattina.

Il motivo per cui sarebbe desiderata questa sospensione, si è perchè nella recente assemblea generale tenutasi a Ginevra dalla società, la quale assumerebbe

l'impresa dei due tronchi di strada del Chiabiese e dell'Ossola, si manifestarono serie opposizioni contro la modificazione stata introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 4 della legge; modificazione, in forza della quale, la provincia del Chiabiese, che era già entrata in trattative con questa società, e le aveva dato l'affidamento di cederlo gratuitamente i terreni pella ferrovia o veramente di concorrere per una somma a fissarsi onde facilitare alla società la sua impresa, fosse stata dal voto della Camera vincolata a limitare il suo concorso alla somma di lire 120,000 escludendole così la facoltà di fare offerte maggiori, ove l'avesse creduto. La società osservava non essere giusto l'aver posto per limite al concorso, che si autorizza la provincia del Chiabiese a prestare la somma stata offerta definitivamente dalla provincia dell'Ossola, per l'evidente ragione che il tronco di strada ferrata discorrente nel territorio di quest'ultima provincia è di gran lunga più breve che quello che si estende per tutta la provincia del Chiabiese.

Non parrebbe quindi giusto alla compagnia che la provincia del Chiabiese, la quale viene attraversata dalla ferrovia in quasi tutta la sua lunghezza e che presenta difficoltà maggiori, non possa venire in di lei soccorso che colla stessa somma votata dalla provincia dell'Ossola. Questa sarebbe la causa per cui si desidererebbe che fosse sospesa la discussione del presente progetto di legge, onde trattare prima la ripristinazione dell'articolo di legge nei termini in cui fu proposta dal Governo.

Il signor La Vallette rappresentante la società, invitato a recarsi a Torino, si dispose subito a venire, e non si sa per quale ostacolo non abbia ancora potuto arrivare.

Per siffatta considerazione il Ministero sarebbe dispostissimo ad aderire alla dimanda di un'ulteriore sospensione, perchè gli sarebbe troppo rincrescevole che, venisse abbandonata un'impresa che può recare grandi benefici a quelle provincie senza cagionare alcun aggravio allo Stato, giacchè l'esenzione dal dazio, per l'introduzione di materiali dall'estero non è un peso, mentre se la strada non si fa, il Governo non percepisce alcun dazio; questa esenzione è un favore pella società, ma lo ripeto, non importa onere alcuno al Governo, il quale invece ne ricava tutti i soliti vantaggi assicurategli in tutte le altre concessioni, cioè il trasporto gratuito della posta, il trasporto a metà spesa dei militari, ecc.

Dappoi che venne già rimandata la discussione di questo progetto in seguito all'affidamento dato al signor La Vallette che si sarebbe attesa la sua venuta, io pregherei il Senato a voler ancora soprassedere per qualche giorno.

**PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE
DI UNA FERROVIA DA ANNECY A GINEVRA.**

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Avendo la parola, ho l'onore di presentare al Senato un progetto

di legge per cui altra concessione è stipulata dal Governo ed approvata dalla Camera dei deputati per la costruzione ed esercizio di una strada ferrata da Annecy a Ginevra in continuazione di quella Vittorio Emanuele. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1001.)

Nel presentarla alla Camera dei deputati, il Governo instava perchè fosse dichiarata d'urgenza per le ragioni esposte, e quella Camera se ne occupò immediatamente, quindi io pregherei il Senato a voler egualmente decretare d'urgenza la sua discussione.

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo progetto di legge.

Il Senato comprenderà come io non abbia provocato una deliberazione riguardo alla sospensione della discussione del progetto di legge di cui si trattava poco fa, e non domandi neppure ora un voto per dichiarare d'urgenza il progetto testè presentato.

Non siamo finora in numero e non posso far altro che dichiarare che, se non si solleva osservazione in contrario, io considererò come acconsentita la chiesta sospensione della discussione (che d'altronde per la mancanza del numero legale non potrebbe neppure intraprendersi oggi), ed il trattamento d'urgenza per la legge sopra presentata. Quindi non potendo aver luogo neppure la discussione del progetto di legge, relativo agli ordinamenti amministrativi ed economici del culto israelitico, io inviterei il Senato a volersi recare negli uffizi ad esaminare i progetti che gli sono stati presentati, nei quali è stata chiesta l'urgenza non per riferirne immediatamente, ma per nominare i commissari.

Io faccio questa proposta in vista della circostanza in cui ci troviamo, e debbo anche dire con mio rincrescimento, che mi risulta che diversi dei nostri colleghi si trovano ammalati. Dorrà sicuramente a tutto il Senato il sentire che il senatore Moris, a noi tutti carissimo, fu già salassato la settimana volta, come pure che il senatore De Fornari è costretto di tenere il letto, benchè sia in via di convalescenza, e che alcuni altri pure sieno ammalati; sicchè non si potrà probabilmente riunire il numero legale prima della fine della settimana; bisognerà che il presidente faccia appello ai senatori che sono fuori di Torino, i quali in quest'anno non sono poi stati grandemente incomodati.

Però se nessuno fa opposizione io riterò per consentita dal Senato la dichiarazione d'urgenza dei due progetti di legge testè accennati, e acconsentita pure la riunione negli uffizi per dar corso ai medesimi.

(Entrano in questo momento alcuni senatori.)

**DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI
LEGGE PER LA RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI
AMMINISTRATIVI DEL CULTO ISRAELITICO.**

PRESIDENTE. Poichè vedo che il Senato si è fatto ora in numero, darò lettura del progetto di legge che viene in discussione. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 36 e 45.)

È aperta la discussione generale.

Se non è domandata la parola rileggerò gli articoli per metterli a voti.

« Art. 1. Le università israelitiche costituiscono altrettanti corpi morali nel senso e per gli effetti di cui nell'articolo 25 del Codice civile, autonomi ed aventi per oggetto di provvedere allo esercizio del culto ed alla istruzione religiosa. »

(È approvato.)

« Art. 2. Ciascuna università comprende tutte le famiglie ed individui appartenenti al culto israelitico domiciliati da oltre un anno nel comune nel quale trovasi eretta.

« La circoscrizione delle università può anche estendersi oltre lo accennato limite, con che peraltro a spese delle medesime ed a cura delle rispettive amministrazioni sia provveduto col mezzo, ove d'uopo, di succursali stabilimenti a che tutti i membri di esse possano partecipare ai riti del culto ed alla istruzione religiosa.

« Le famiglie israelitiche poste in un comune che non abbia università o succursale, apparterranno alla università o succursale più vicina. »

(È approvato.)

« Art. 3. Sono riconosciute come legalmente erette le università attualmente esistenti, abolita ogni distinzione tra *maggiori e minori*. »

(È approvato.)

« Art. 4. La creazione di nuove università dovrà aver luogo per decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato sulla istanza che ne venga fatta in forma autentica dalla maggioranza degli israeliti elettori domiciliati da oltre un anno nel comune o nei comuni ai quali debbe estendersi la università erigenda. »

(È approvato.)

« Art. 5. Nella stessa forma sarà provveduto alla fusione di parecchie università ed alle modificazioni che si ravvisassero opportune nelle rispettive loro circoscrizioni.

« L'istanza per la soppressione di una università dovrà essere fatta da due terzi almeno degli elettori che la compongono. »

(È approvato.)

« Art. 6. Ogni università è retta da un Consiglio di amministrazione eletto dai membri della medesima, maschi, contribuenti, maggiori di età, e che sappiano leggere e scrivere. »

(È approvato.)

« Art. 7. Sono eleggibili tutti gli elettori imposti per lire 20 almeno per le spese del culto israelitico, come altresì quelli imposti per somma minore i quali sieno rivestiti della qualità di rabbino, od abbiano conseguiti i gradi universitari.

« Per la eleggibilità non sarà richiesto il *minimum* di contribuzione sovraccennato, sempre quando non esista nelle università un numero di elettori aventi tale requisito, triplo di quello dei membri componenti il Consiglio.

« I rabbini esercenti, gli stipendiati della università, e coloro che hanno il maneggio dei fondi della medesima non sono eleggibili. »

(È approvato.)

« Art. 8. Le liste elettorali sono annualmente formate dai Consigli di amministrazione, pubblicate e decretate dall'intendente della provincia. »

(È approvato.)

« Art. 9. Il Consiglio di amministrazione è composto di tre membri nelle università che non contengono 300 anime, di sei in quelle maggiori di 300, e di nove in quelle che oltrepassano le 800. »

(È approvato.)

« Art. 10. Non possono essere contemporaneamente membri dello stesso Consiglio gli ascendenti e i discendenti ed i collaterali di primo grado.

« Se la elezione porta nel Consiglio alcuni di siffatti congiunti, il membro nuovamente eletto viene escluso da quello che è in ufficio, quello che ottenne minor numero di voti da quello che ne ebbe un numero maggiore, il più giovane dal più provetto. »

(È approvato.)

« Art. 11. L'ufficio di membro dei Consigli di amministrazione è gratuito. »

(È approvato.)

« Art. 12. I consiglieri durano in ufficio tre anni.

« Nei due primi anni peraltro successivi ad una elezione generale si procederà alla parziale rinnovazione del Consiglio, comunque prima della scadenza del triennio.

« I membri del Consiglio di amministrazione possono essere rieletti. »

(È approvato.)

« Art. 13. Per la validità dalle deliberazioni è necessario l'intervento di due nei Consigli composti di tre membri, di quattro in quelli composti di sei membri, e di cinque in quelli composti di nove.

« Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza di voti.

« In caso di parità di voti prepondera il voto del presidente, purchè i deliberanti non siano in numero minore di tre. »

RATTAZZI, ministro dell'interno. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il ministro dell'interno ha la parola.

RATTAZZI, ministro dell'interno. In ordine a questo articolo l'ufficio centrale ha opportunamente osservato che, quando si dovesse stare ai termini espressi e letterali con cui è formulato, potrebbe verificarsi il caso in cui talvolta sia impossibile qualsiasi deliberazione per parte del Consiglio, il caso cioè in cui non vi fossero, in un Consiglio di tre membri, che due soli membri presenti: non essendovi un voto preponderante a termini dell'articolo si verificherebbe precisamente l'impossibilità di poter prendere una deliberazione.

L'ufficio centrale ha proposto un rimedio per togliere di mezzo quest'inconveniente, ed ha suggerito al Ministero di adottare un temperamento nel regolamento che deve, a termini dell'articolo 29 di questo progetto di legge, emanare per decreto reale; ha proposto cioè che si riconoscesse, che oltre ai membri del Consiglio indicati in questo e nei precedenti articoli del progetto, dovesse esservi il presidente.

Io non disconosco l'inconveniente che venne avvertito dall'ufficio centrale e dichiaro che nel regolamento cercherò di torlo di mezzo, di far sì, cioè, che in ogni caso possa sempre aver luogo la deliberazione per parte del Consiglio; ma non vorrei per il momento assumere l'impegno formale dinanzi al Senato di adottare il temperamento suggerito dall'ufficio centrale, vale a dire di riconoscere che il presidente debba intervenire, oltre ai membri che vennero indicati nel progetto: dico di non poter assumere assolutamente quest'impegno in quanto che dubito grandemente, se a tenore dell'articolo, si possa nel regolamento stabilire che vi debba essere, oltre i membri ivi indicati, anche il presidente; perocchè non parlandosi specificamente del presidente, pare che questo, a senso di quell'articolo, debba essere preso fra i tre membri che si debbono eleggere.

L'introduzione per mezzo del regolamento di un nuovo membro forse potrebbe incontrare ostacoli. Debbo a tenore dell'articolo 29 stesso ascoltare il Consiglio di Stato, il quale ove sia d'avviso che non vi si frapongano ostacolo veruno, volentieri mi adatterò all'opinione dell'ufficio centrale: ma ripeto, che ne dubito a fronte dello spirito di quest'articolo di legge. Penso che forse vi potrebbe essere un altro mezzo termine, quello cioè di stabilire che nella elezione, a cui procedono i contribuenti, dei singoli membri del Consiglio, si debba anche nominare un membro aggiunto il quale interverrebbe tuttavolta che mancassero i membri ordinari per deliberare.

Io credo che questa disposizione non urterebbe in alcun modo contro il tenore degli articoli che stanno per essere approvati dal Senato, e così sarebbe evitato l'inconveniente di rendere impossibile la deliberazione. Io però prendo in considerazione con questo mezzo termine anche il temperamento dell'ufficio centrale, non che quelli che potranno essere proposti dal Consiglio di Stato, e l'impegno che assumo si è di provvedere in qualche modo affinché sia tolto l'inconveniente indicato.

Ma ripeto ancora che non vorrei assumere un impegno preciso nel timore di poter incontrare una difficoltà.

REGIS. Domando la parola.

PINELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola tocca prima al senatore Regis, relatore.

REGIS, relatore. Come relatore dell'ufficio centrale che si occupò dello studio di questa legge, avrò l'onore di far osservare al Senato che quanto ha detto il signor ministro dell'interno adegua bastantemente il voto emesso nella relazione dell'ufficio centrale medesimo. Esso infatti osservò che una congrega in cui non intervenissero che due membri, presentava realmente il caso della difficoltà in cui si troverebbero qualora fossero dissenzienti fra loro, e non vi potesse perciò essere quella maggioranza richiesta dalla legge per dare una deliberazione. Quanto poi al modo di provvedere a questa emergenza, veramente l'ufficio centrale non propose nè che si nominasse un presidente, nè un altro mezzo qualunque che valga a far luogo alla necessaria e voluta maggioranza nel seno dei Consigli.

Ora l'onorevole ministro ha detto al Senato che, previo il parere che domanderà in proposito al Consiglio di Stato, egli provvederà all'emergente in quel miglior modo che possa essere consentaneo alla regolarità delle cose ed allo spirito della legge. A quanto il signor ministro ha promesso di fare, l'ufficio centrale si arrende ben volentieri, scorgendo raggiunta, come già dissi, la sostanza del voto da esso spiegato su questo argomento.

PINELLI. La legge stessa accenna il modo per uscire dall'inconveniente notato dall'ufficio centrale, senza che si abbia ad intaccarla. Se bene ho raccolto il senso dell'osservazione dell'ufficio si teme che non vi sia modo di venire ad una deliberazione quando si trovassero solamente due membri riuniti. Ma la legge dicendo che nel caso di parità fra i voti, quello del presidente debbe essere deliberante, provvede che in simile caso chi sarà presidente, o chi ne farà le veci, avrà sempre quel tal voto il quale sarà bastante per togliere il dissenso.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Io non credo che l'ufficio centrale abbia proposto di intaccare la legge: egli vorrebbe solo tolto l'inconveniente, che può nascere dal modo con cui è espresso l'articolo 13: questo articolo dice che il voto del presidente è sempre preponderante quando i membri eletti a deliberare siano in numero di tre, ma tuttavolta non siano in numero di tre, non è più preponderante.

Quindi si verifica appunto il caso a tenore di questo articolo che la deliberazione è assolutamente impossibile, imperocchè il presidente non ha voto deliberante quando non vi sono due opinioni, una in un senso, l'altra in un altro. Ed è appunto questo l'inconveniente che fu avvertito dall'ufficio centrale, e che ho dichiarato di prendere in considerazione, e provvedervi nel regolamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 13.

Chi l'approva si rizzi.

(È approvato.)

« Art. 14 I Consigli di amministrazione rappresentano le rispettive università, ne esercitano i diritti e le azioni, e ne amministrano gl'interessi economici.

« Eleggono e revocano, tranne i rabbini, i funzionari necessari al culto, all'istruzione religiosa ed all'amministrazione e ne fissano gli stipendi.

« Invigilano le istituzioni di beneficenza o di altra natura fondate ad esclusivo beneficio delle università, o le amministrano quando non siano provviste di speciali amministratori; il tutto sotto l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali. »

(È approvato.)

« Art. 15. L'assemblea generale dei contribuenti di ciascuna università provvede alla nomina e alla revoca dei rabbini ed alla determinazione dei patti che ne regolano le capitolazioni. »

(È approvato.)

« Art. 16. Appartiene al ministro dell'interno la facoltà di sciogliere i Consigli di amministrazione nei casi in cui tale provvedimento sia necessariamente richiesto dallo interesse delle università, o da motivi di ordine pubblico.

« In caso di scioglimento si dovrà procedere a nuove elezioni nel termine di due mesi.

« Durante la mancanza del Consiglio, la spedizione degli affari urgenti sarà devoluta ad un amministratore interinale a ciò delegato dal ministro fra i maggiori contribuenti della università. »

(È approvato.)

« Art. 17. L'attivo delle università si compone delle sue rendite patrimoniali e del montare del complessivo contributo da imporsi ai membri della medesima, all'oggetto e nella misura necessaria per pareggiarne le spese.

« Il passivo comprende i carichi patrimoniali, e le spese occorrenti pel culto, per l'istruzione religiosa e per l'amministrazione. »

(È approvato.)

« Art. 18. È considerato come contribuente ed obbligato così a concorrere al pagamento delle spese della università a cui appartiene per ragione di domicilio ogni membro della medesima esercente un commercio, una industria od una professione, o proprietario di immobili, di capitali o di altri valori fruttiferi, o provvisto di impiego pubblico stipendiato o di pensione, e che si trovi iscritto sui ruoli della tassa personale e mobiliare.

« In caso di traslocazione di domicilio, anche all'estero, il contribuente continuerà a pagare la tassa assegnatagli a favore dell'università di cui cessa di far parte, per l'anno in corso ed anche pel seguente, quando già ne siano stati approvati i ruoli di riparto.

« Durante tal termine, per altro, sarà esente dal contribuire nelle spese della nuova università, sita nello Stato, nella cui circoscrizione abbia traslocato il proprio domicilio. »

(È approvato.)

« Art. 19. Il riparto della tassa fra i contribuenti è fatto dal Consiglio di amministrazione sulla base della totalità del patrimonio di ciascuno di essi, ed ovunque il patrimonio stesso si trovi collocato, salvo quella parte che fosse posseduta in altro Stato ed ivi colpita da una tassa israelitica.

« Nel calcolo del patrimonio si terrà conto dei proventi del commercio, dell'industria, della professione o dell'impiego stipendiato, o della pensione del contribuente.

« Nel determinare le quote di contributo si terrà conto altresì delle speciali condizioni famigliari del contribuente, anche dipendentemente dalle disposizioni dell'ultimo alinea dell'articolo 2. »

(È approvato.)

« Art. 20. I bilanci presuntivi e consuntivi delle università ed i ruoli di riparto della tassa, dopo aver formato oggetto di deliberazione dei Consigli di amministrazione, saranno pubblicati onde i contribuenti possano presentare le loro osservazioni ed i loro richiami. »

(È approvato.)

« Art. 21. Sui richiami dei contribuenti, i quali si reputino indebitamente gravati nel riparto, e le cui istanze non sieno state accolte dal Consiglio di amministrazione, provvederà definitivamente una Commissione

composta di tre arbitri nominati, uno dal Consiglio stesso, un altro dal contribuente che reclama, ed il terzo di comune accordo, ed in caso di dissenso, dall'intendente della provincia. »

(È approvato.)

« Art. 22. La quota di tassa a carico dei singoli membri del Consiglio di amministrazione, ed in caso di contestazione la nomina dell'arbitro ad esso attribuita avranno luogo senza l'intervento del consigliere interessato. »

(È approvato.)

« Art. 23. I bilanci presuntivi e consuntivi sono approvati, ed i ruoli definitivi di riparto sono resi esecutori con decreto dell'intendente provinciale.

« Se però il terzo dei contribuenti presenterà reclami contro gli stanziamenti del bilancio presuntivo, il bilancio sarà trasmesso coi documenti e coi reclami al Ministero dell'interno, il quale statuirà, previo il parere del Consiglio di Stato. »

(È approvato.)

« Art. 24. La riscossione delle tasse e delle altre entrate delle università è promossa colle forme stabilite per la riscossione delle rendite comunali. »

(È approvato.)

« Art. 25. La cognizione delle controversie concernenti il pagamento delle quote di tassa, salvo quanto è prescritto nei casi di gravame nell'articolo 21, appartiene ai giudici del contenzioso amministrativo. »

(È approvato.)

« Art. 26. Le università israelitiche non possono muovere o sostenere liti senza il previo assenso del Consiglio d'intendenza generale. »

(È approvato.)

« Art. 27. Oltre alle passività patrimoniali ed alle spese relative al culto, all'istruzione religiosa ed all'amministrazione delle singole università, potranno dai Consigli venir stanziati nei bilanci delle medesime assegnamenti a sussidio delle università prive di sufficienti mezzi, e le spese occorrenti per oggetti di comune interesse nei quali sieno stati stabiliti od autorizzati appositi consorzi.

« Per la legittimità dello stanziamento degli accennati sussidi sarà necessaria la maggioranza di due terzi dei voti.

« Gli atti costitutivi degli accennati consorzi ed i relativi statuti saranno sottoposti all'approvazione del ministro dell'interno. »

(È approvato.)

« Art. 28. Nei casi in cui la circoscrizione di una università si estendesse in diverse provincie, le attribuzioni affidate dalla presente legge agli intendenti provinciali si intenderanno devolute all'intendente della provincia, alla quale appartiene il maggior numero di contribuenti. »

(È approvato.)

« Art. 29. Alle maggiori norme da osservarsi relativamente alle operazioni elettorali, alla rinnovazione ed al modo di funzionare dei Consigli di amministrazione,

alla contabilità delle università, al riparto della tassa, ai modi e termini delle pubblicazioni, sarà provveduto con apposito generale regolamento redatto su basi analoghe a quelle vigenti per le amministrazioni comunali, e da emanare per decreto reale, previo parere del Consiglio di Stato.

« Da tale decreto verranno prescritte le occorrenti disposizioni transitorie. »

(È approvato.)

« Art. 30. Tutte le leggi od altri provvedimenti relativi alle amministrazioni delle università israelitiche sono abrogate. »

(È approvato.)

Prima di passare allo squittinio di questa legge, essendo il Senato in numero legale, lo pregherei di voler avvalorare col suo voto l'adesione già presunta quando esso era incompleto; e sarebbe di mandare alla Commissione di finanze i progetti relativi alle spese necessarie per i restauri a farsi al ponte di Spinola, e per riparazioni e restauri al castello del Valentino e dichiarare di

urgenza quest'ultimo, e quello presentato poi per la concessione di una ferrovia da Annecy a Ginevra.

Chi ammette questa proposta voglia alzarsi.

(Il Senato approva.)

Rinnovo l'istanza fatta al Senato, che voglia riunirsi dopo la presente seduta negli uffizi per prendere cognizione dei progetti dichiarati di urgenza e nominare i commissari.

QUARELLI, segretario, fa l'appello nominale per lo squittinio segreto.

PRESIDENTE. Risultamento della votazione sul progetto di legge per le università israelitiche:

Votanti	52
Voti favorevoli	49
Voti contrari	3

(Il Senato adotta.)

Il Senato sarà convocato a domicilio tosto che vi siano relazioni.

La seduta è levata alle ore 4.